



COMUNE DI CURINGA
Provincia di Catanzaro

Prot. n. 2242 del 14/03/2024

AREA AMMINISTRATIVA/AFFARI GENERALI

AVVISO PUBBLICO

AVVISO PUBBLICO – SECONDA ANNUALITA' (ANNO 2022)
COMUNE DI CURINGA
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30
SETTEMBRE 2021 “FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI”

IL RESPONSABILE DELL'AREA

In esecuzione: - della deliberazione di G.C. n. 126 del 19/12/2023;
In attuazione della propria determinazione Reg. Gen. n. 96 del 14/03/2024, avente ad oggetto:
“FONDO SOSTEGNO COMUNI MARGINALI -AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FONDO PERDUTO PER L'APERTURA DI NUOVE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E AGRICOLE EX ART. 2, CO. 2, LETT. B) DEL DPCM DEL 30 SETTEMBRE 2021. RIAPERTURA TERMINE DI SCADENZA”;

RENDE NOTO

Che il Comune di Curinga intende assegnare le risorse della seconda annualità (Anno 2022) di finanziamento previste dal DPCM del 30 settembre 2021, pari a complessivi € 46.717,57 a fondo perduto per l'avvio di nuove attività economiche.

Il presente avviso pubblico è volto a favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico del Comune di Curinga attraverso la concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole, così come sancito dall'art. 2, co. 2 lett. b), del DPCM del 30 settembre 2021;

ARTICOLO 1- RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1, comma 65-ter, secondo cui *«Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione»;*

legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui *“Il fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono individuati gli enti beneficiari, in base ai seguenti criteri: spopolamento, deprivazione sociale, indicatori del reddito delle persone fisiche inferiori alle medie di riferimento.”*

legge 30 dicembre 2020, n. 178, art.1, comma 196, secondo cui *«Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all'art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è denominato «Fondo di sostegno ai comuni marginali.»;*

legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 198 secondo cui *«Il Fondo di cui al comma 196 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Tali risorse e quelle di cui all'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce i termini e le modalità di accesso e rendicontazione.»;*

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 14.12.2021 che ripartisce il 'Fondo di sostegno ai comuni marginali' per gli anni 2021-2023 e con il quale sono stati stabiliti, tra l'altro, i beneficiari;

regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo e del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

deliberazione di Giunta Comunale n.126 del 19/12/2023 che demanda al Responsabile dell'Area Amministrativa/Affari Generali l'adozione di apposito Bando Pubblico corredato dalla documentazione necessaria per l'accesso all'erogazione dei fondi assegnati a questo Comune per la seconda annualità (Anno 2022), di cui al DPCM 30 settembre 2021, al fine di realizzare interventi secondo quanto segue:

-concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio comunale, ovvero in favore di coloro che intraprendano nuove attività economiche nel suddetto territorio e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;

- determinazione dirigenziale dell'Area Amministrativa n. 08 del 24/01/2024 che ha approvato il presente Avviso Pubblico;

L'Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.

ARTICOLO 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari a € 46.717,57 a valere sulla quota della seconda annualità del DPCM 30/09/2021. Nella considerazione che il Comune dovrà rendicontare le risorse assegnate entro e non oltre il 30 giugno 2024, le iniziative ammissibili a finanziamento dovranno essere ultimate e rendicontate entro e non oltre il 15 maggio 2024.

ARTICOLO 3 – CONDIZIONALITA' EX ANTE AIUTI DI STATO

Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108.

Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.

ARTICOLO 4 – SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari sono le “nuove attività economiche” che intraprendono attività commerciali, artigianali o agricole attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Curinga. Con “nuove attività economiche” si intendono:

- a) Le attività costituite dopo la pubblicazione del presente avviso;
- b) Le imprese che al momento della presentazione della domanda siano regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese purché intraprendano una nuova attività economica dopo la pubblicazione del presente avviso;

Per “**nuova attività economica**” si intende anche l'attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO.

Possono beneficiare delle risorse anche le attività già esistenti che avviino una nuova attività economica nel territorio comunale attraverso una nuova e apposita unità produttiva.

I finanziamenti non possono essere erogati in favore delle attività economiche già costituite sul territorio comunale che si limitino semplicemente a trasferire la propria sede nel medesimo territorio.

I richiedenti devono possedere alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti di ammissibilità, a pena di esclusione:

a) essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione all'unità operativa destinataria dell'intervento, un'attività economica rientrante fra quelle ammissibili (di natura commerciale-artigianale-agricola) o in alternativa proporre istanza in qualità di ditta costituenda impegnandosi ad avviare l'attività, per mezzo dell'iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissibilità.

b) non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c) non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

d) la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

e) non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;

f) aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile;

L'esclusione per condanne di cui alla lettera c) va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

g) avere assolto agli obblighi contributivi, ovvero in caso di irregolarità contributiva accertata del richiedente, il contributo ammesso sarà utilizzato ai fini del pagamento totale o parziale del debito contributivo stesso;

h) essere in regola con la normativa sugli aiuti di stato, come da regime “*de minimis*”;

Non possono beneficiare delle risorse rese disponibili dal presente Avviso i soggetti che hanno ricevuto il contributo dell'annualità precedente.

ARTICOLO 5 – SPESE AMMISSIBILI

Fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità fissati dal regolamento nazionale sull'ammissibilità delle spese, D.P.R. n. 22 del 5 Febbraio 2018, per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo con il presente Avviso Pubblico, definiti in osservanza al Reg. 1303/2013, le spese ammissibili sono quelle di seguito specificate:

a) MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE, nuovi di fabbrica ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale del proponente; mezzi mobili, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità locale oggetto delle agevolazioni; strumentazione tecnologica finalizzata all'implementazione del lavoro in modalità smart working.

b) OPERE MURARIE ED IMPIANTISTICHE, effettuate nei locali ove si svolge l'attività economica o necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari acquisiti e dei nuovi impianti produttivi, nonché le opere edili e impiantistiche connesse all'introduzione di nuove modalità di organizzazione del lavoro (anche in smart working).

c) PROGRAMMI INFORMATICI, infrastrutture di rete e collegamenti (incluse delle spese di software e hardware) commisurati alle esigenze produttive e gestionali del proponente;

d) SERVIZI DI CONSULENZA e PRESTAZIONI PROFESSIONALI (servizi tecnologici e manageriali) utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto di investimento.

I servizi di consulenza devono necessariamente essere acquisiti da fonti esterne.

Tali spese sono ammesse nel limite del 20% dell'investimento ammissibile dell'intero progetto;

e) **POLIZZE ASSICURATIVE.** Tali spese sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento ammissibile dell'intero progetto.

Sono in ogni caso escluse:

- a) le spese per l'acquisto di beni materiali, beni immateriali di proprietà di amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi e parenti entro il secondo grado;
 - b) gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art. 1523 del Codice Civile;
 - c) i lavori in economia;
 - d) l'acquisizione di azioni o quote di un'impresa;
 - e) gli interessi passivi;
 - f) i beni acquistati a fini dimostrativi;
 - g) imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal destinatario finale.
- Nel caso in cui il destinatario finale operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del Progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA. Pertanto, l'IVA pagata recuperabile non è ammissibile;
- h) le spese relative ad un bene rispetto al quale il destinatario finale abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario;
 - i) gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali;
 - j) beni acquistati con permuta e contributi in natura;
 - k) l'avviamento;
 - l) mezzi targati.

Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controllo in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso mezzi idonei a garantire il principio della tracciabilità della spesa. Non sono ammessi pagamenti in contanti.

in applicazione dell'art.7 del regolamento approvato giusta deliberazione del C.C. n.35 del 14.12.2023, l'erogazione del contributo è subordinata alla verifica della regolarità tributaria del richiedente nei confronti del comune di Curinga.

In caso di posizione debitoria nei confronti del comune, accertata dall'Ufficio Tributi dell'Ente, per ciò che concerne debiti di qualsiasi natura certi, liquidi ed esigibili alla data del presente avviso, è fatta salva comunque la possibilità di accedere al contributo, usufruendo dell'istituto della compensazione, ovvero rateizzando l'importo del debito mediante apposito piano di ammortamento rilasciato dal competente ufficio.

ARTICOLO 6 – DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo fino ad un massimo di € **20.000,00**, a fronte di un budget di spesa liberamente composto fra le spese ritenute ammissibili.

Il contributo da assegnare non potrà, comunque, superare il limite massimo del costo dell'investimento risultante dal piano finanziario predisposto dall'imprenditore e allegato alla domanda.

ARTICOLO 7 – CUMULO

Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente Avviso, è prevista la possibilità di cumulo con i regimi di aiuti previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a

sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19, e ss.mm.ii., conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche dello stesso.

ARTICOLO 8 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano una istanza al Comune con l'indicazione del possesso dei requisiti definiti dagli artt. 4 e 5, secondo i modelli allegati.

2. **Le domande di contributo possono essere presentate entro e non oltre le ore 13:00 del 25/03/2024** esclusivamente tramite PEC avente ad oggetto: *“Bando per assegnazione contributi a valere sul fondo comuni marginali Annualità 2022”*. all'indirizzo: protocollo@pec.comune.curinga.cz.it

Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.

Il comune di Curinga non assume responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito e forza maggiore.

3. Per presentare domanda le imprese dovranno utilizzare esclusivamente la modulistica allegata, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Curinga oppure ritirabile presso gli uffici comunali.

4. A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.

5. **Pena l'esclusione**, la domanda, redatta in conformità all'Allegato A, dovrà essere corredata da:

- a. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- b. Copia in corso di validità della Visura camerale per le attività già costituite;
- c. Preventivi di spesa legati a costi da sostenere;
- d. In caso di attività già costituita Certificazione di regolarità contributiva (DURC) positiva in corso di validità;

Nel caso in cui la certificazione dovesse scadere prima dell'effettiva erogazione del contributo, sarà cura dell'Ente procedere ad una nuova verifica erogando il contributo solo in caso di conferma di regolarità.

e. In caso di attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO, la richiesta del/dei nuovo/i codice Ateco;

f. Piano economico della proposta progettuale (ALLEGATO B).

g. Dichiarazione sostitutiva “De Minimis” (Allegato C).

6. Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica.

7. È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

ARTICOLO 9 – VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

La valutazione delle istanze verrà effettuata da un'apposita commissione con le modalità di seguito descritte.

Ricevibilità e ammissibilità

1. La commissione procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:

- presentazione entro i termini di scadenza di cui all'articolo 8 comma 2;
- presenza della domanda, redatta in conformità agli allegati del Bando e firmata dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;

- presenza degli allegati di cui all'articolo 8 comma 5.

Soccorso Istruttorio

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta della Commissione valutatrice. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.

Istanze ammissibili

2. Al termine della ricevibilità, una Commissione interna al Comune di Curinga, procederà a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo con l'importo del contributo concedibile e delle istanze irricevibili/inammissibili sulla base dei seguenti criteri premiali:

CRITERI	PUNTEGGIO MAX
Qualità Progettuale: Sostenibilità e Congruità del Piano Economico / finanziario presentato in base alla tipologia di attività che si intende realizzare;	50
Ricadute occupazionali	10
Valorizzazione delle potenzialità del territorio comunale a servizio della collettività (<i>es. produzioni artigianali, arti e mestieri, alimentari con certificazioni BIO, IGP, DOP, promozione della cultura, del turismo, dello sport e dell'attività agricola</i>);	20
Imprese femminili e/o giovanili (under 35)	20

NON saranno ammesse le imprese che non abbiano totalizzato un minimo di 40 punti su 100.

La conclusione dell'attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine massimo di 20 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.

ARTICOLO 10 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEQUENTI ALL'ISTRUTTORIA

1. La commissione, una volta conclusa l'attività di valutazione delle domande di ammissione, con appositi provvedimenti approva gli elenchi delle domande:

- ammissibili a contributo;
- irricevibili/inammissibili con indicazione delle motivazioni per le quali le domande sono da considerare irricevibili/inammissibili.

2. I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito del Comune al link: www.comune.curinga.cz.it

3. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

Ai soli beneficiari rientranti tra gli "ammissibili a contributo" è data comunicazione scritta, tramite PEC dell'ammontare dell'importo del contributo riconosciuto, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

4. A ciascun intervento sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP), che sarà comunicato dal Comune al beneficiario e dovrà essere inserito in tutti i documenti contabili.

ARTICOLO 11 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. A seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria, il destinatario finale provvederà, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione, ad inoltrare all'indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.curinga.cz.it formale accettazione del contributo, utilizzando obbligatoriamente l'apposito modulo che sarà allegato al provvedimento di approvazione della graduatoria. **La mancata trasmissione della suddetta accettazione entro e non oltre i tali termini determina l'immediata decadenza dal beneficio in oggetto, senza alcun ulteriore provvedimento con conseguente mancata inclusione nella graduatoria definitiva.**

2. Ricevuta l'accettazione dell'aiuto da parte del destinatario finale, il Comune di Curinga procederà ad espletare gli obblighi inerenti al Registro Nazionale degli Aiuti e provvederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

3. Dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva decorrono i termini per la realizzazione del progetto.

4. Considerato che il Comune ha l'obbligo di rendicontare le somme assegnate entro il 30 giugno 2024 il progetto dovrà essere ultimato e rendicontato **entro il 15 maggio 2024**, salvo proroghe concesse dall'Amministrazione comunale previa apposita, motivata richiesta.

Per progetto concluso si intende quello materialmente completato o pienamente realizzato e per il quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e quietanzati.

5. I Beneficiari hanno l'obbligo di ultimare il progetto d'investimento entro i termini previsti. L'aiuto è concesso in conto capitale.

Lo stesso è accreditato su apposito C/C indicato da ciascun beneficiario il quale si impegna ad adottare un sistema di contabilità separata ovvero di codificazione contabile adeguata per le spese relative alle operazioni rimborsate sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 125, par. 4 lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Le richieste di erogazione del contributo devono essere predisposte utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione dall'amministrazione comunale.

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Il contributo concesso verrà liquidato secondo una delle modalità qui di seguito indicate:

1) attraverso l'erogazione del contributo in via anticipata, in un'unica soluzione (100 % del contributo) dietro richiesta, redatta in conformità alla modulistica predisposta dall'Ente, corredata dai preventivi di spesa previsti nel piano finanziario, relativi allo svolgimento del progetto e con la presentazione successiva, entro il termine di cui al punto 4 del presente articolo (15/05/2024), salvo proroghe concesse dall'Amministrazione comunale per provati motivi, della rendicontazione finale della spesa che dovrà essere composta dalla documentazione elencata qui di seguito:

a) Elenco riepilogativo delle spese sostenute sottoscritto dal legale rappresentante del beneficiario, contenente l'elenco di tutte le fatture relative agli acquisti di beni e servizi e degli altri documenti probatori inerenti le altre spese ammissibili e l'elenco dei pagamenti effettuati con i riferimenti ai giustificativi di spesa e indicazione delle modalità di pagamento;

b) copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) delle fatture emesse dai fornitori e degli altri documenti probatori equivalenti;

in caso di fatture emesse da fornitori extra UE è necessario produrre anche le relative bolle doganali;

c) copia dei documenti giustificativi relativi ai pagamenti effettuati e degli estratti conto della banca con evidenziati i relativi movimenti;

La richiesta di erogazione del contributo secondo tale modalità dovrà essere corredata da **apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa in favore del comune** irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta, d'importo pari al contributo erogato che il beneficiario s'impegna a stipulare con una delle più note Compagnie Assicuratrici.

La polizza potrà essere estinta, su richiesta, solo a seguito della presentazione della rendicontazione finale.

2) . Il contributo concesso potrà essere liquidato anche fino ad un massimo di due quote:

A) **la prima quota a titolo di stato di avanzamento sotto forma di acconto** a fronte di un ammontare di spesa sostenuta non inferiore al 40% del totale delle spese ammissibili. Il modulo di richiesta, che sarà fornito dall'Amministrazione, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

-elenco riepilogativo delle spese sostenute sottoscritto dal legale rappresentante del beneficiario, contenente l'elenco di tutte le fatture relative agli acquisti di beni e servizi e degli altri documenti probatori inerenti alle altre spese ammissibili e l'elenco dei pagamenti effettuati con i riferimenti ai giustificativi di spesa e indicazione delle modalità di pagamento;

B) la seconda quota a titolo di saldo.

Il saldo del contributo è erogato dietro presentazione di apposita richiesta - redatta in conformità alla modulistica predisposta dall'Amministrazione comunale - e della rendicontazione finale di spesa, da produrre entro e non oltre il termine di cui al punto 4 del presente articolo (15/05/2024), salvo proroghe concesse dall'Amministrazione comunale per provati motivi, che dovrà essere costituita dai seguenti documenti:

- Richiesta di saldo;
- documentazione elencata alle lettere da a) a c) di cui al precedente punto 1.

Il saldo del contributo, a seguito del ricevimento della rendicontazione finale di spesa, è erogato, in caso di esito favorevole delle verifiche, previa eventuale rideterminazione del contributo.

3) l'erogazione del contributo potrà avvenire, infine, in esito alla realizzazione del progetto d'investimento entro il termine di cui al punto 4 del presente articolo, dietro presentazione di apposita istanza, redatta in conformità alla modulistica predisposta dall'Ente, corredata dalla rendicontazione finale della spesa che dovrà essere composta dai seguenti documenti:

- Richiesta di erogazione contributo;
- documentazione elencata alle lettere da a) a c) di cui al precedente punto 1.

Tutte le fatture e i documenti contabili dovranno essere intestati all'impresa richiedente il contributo.

Tutte le fatture dovranno essere quietanzate con pagamenti tracciabili e diretti da cedente a cessionario (nel caso di fattura quietanzata parzialmente sarà considerato solo l'importo quietanzato e non quello dell'intera fattura).

Non sono ammessi pagamenti in contanti e ogni singolo pagamento dovrà fare esplicito riferimento alla relativa fattura e al cedente.

ART 12 MODALITA' DI QUANTIFICAZIONE DELLE SINGOLE AGEVOLAZIONI

L'ammontare dell'agevolazione da assegnare a ciascun beneficiario, il cui importo massimo è pari ad euro 20.000,00, sarà calcolato come di seguito:

- Dividendo il totale delle risorse da distribuire per il totale dei punteggi ottenuti da tutte le imprese - Moltiplicando il quoziente così ottenuto per il punteggio attribuito ad ogni singola attività secondo la seguente formula:

$$C_i = \frac{C_s}{\sum P_i} \times P_i$$

Legenda:

C_i = ammontare della sovvenzione da erogare al singolo beneficiario

C_s = Ammontare complessivo dotazione finanziaria stanziata

$\sum P_i$ = sommatoria dei punteggi conseguiti da ciascun singolo beneficiario

P_i = Punteggio ottenuto dal singolo beneficiario

Il contributo da assegnare non potrà, comunque, superare il limite massimo del costo dell'investimento risultante dal piano finanziario predisposto dall'imprenditore e allegato alla domanda.

In caso di eventuale residuo delle risorse assegnate queste saranno distribuite proporzionalmente tra gli aventi diritto garantendo il pieno utilizzo delle somme a disposizione, sempre, comunque, nel limite massimo del costo dell'investimento risultante dal piano finanziario predisposto dall'imprenditore, allegato alla domanda.

ARTICOLO 13 – OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:

- a) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- b) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente avviso;
- c) presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
- d) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo Articolo 14;
- e) comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
- f) rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione.
- g) conservare, nel fascicolo dell'operazione, l'originale della marca da bollo utilizzata per l'istanza di finanziamento".

ARTICOLO 14 – CONTROLLI E MONITORAGGIO

Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica a campione da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente, anche in collaborazione con altri Enti ed Organismi competenti.

In caso di falsa dichiarazione, gli uffici comunali procederanno al recupero del beneficio indebitamente percepito ed all'applicazione delle previste sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché all'attivazione delle procedure ai sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per dichiarazione mendaci.

ARTICOLO 15 – REVOCHE

Costituiscono causa di revoca totale delle agevolazioni:

- la cessazione definitiva, entro cinque anni dall'erogazione del saldo del contributo, dell'attività del beneficiario per la quale siano state concesse le agevolazioni ovvero la messa in liquidazione, la perdita dei requisiti di ammissibilità o l'ammissione a procedure concorsuali del beneficiario medesimo;
- il trasferimento dell'attività produttiva beneficiaria del contributo al di fuori del territorio Comunale, prima che siano trascorsi cinque anni dalla conclusione dell'intervento;

- il rifiuto del beneficiario a consentire i controlli circa la realizzazione degli interventi;
 - l'omessa trasmissione della documentazione finale al comune;
 - in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di atti falsi da parte del beneficiario;
- ogni altra causa di revoca prevista dalla legge.

Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

ARTICOLO 16 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

1. Il titolare del procedimento è il comune di Curinga (CZ);
 2. Il Responsabile del procedimento è la Responsabile dell'Area Amministrativa/Affari Generali, dott.ssa Maria Sgromo;
2. Per ogni informazione è possibile rivolgersi al seguente numero di telefono: 0968/739324 ed alla seguente pec: protocollo@pec.comune.curinga.cz.it

ARTICOLO 17 – TUTELA DELLA PRIVACY

1. Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati" (GDPR).
2. Le imprese beneficiarie, nel presentare la domanda di contributo accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (Codice fiscale e Ragione sociale o, nel caso delle ditte individuali, nome, cognome ed eventuale nome della ditta) e dell'importo del contributo concesso ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza.

ARTICOLO 18 – DISPOSIZIONI FINALI

1. L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.
2. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive.
3. Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Curinga.

Allegati

- Allegato A: Modulo di Domanda
- Allegato B: Modello di Proposta Progettuale.
- Allegato C: Modello dichiarazione sostitutiva "de minimis".

Curinga li 14/03/2024

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO
f.to Dott.ssa Maria Sgromo